



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

**Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 21 gennaio 2009, n. 2735**

**Assistenza spirituale - Misura cautelare - Arresti domiciliari – Evasione - Libertà religiosa**

*«Incorre nel reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari il soggetto sottoposto a tale regime che si allontana dal suo domicilio per partecipare ad una funzione religiosa al di fuori dei termini e senza il rispetto delle modalità fissate dall'autorità giudiziaria»<sup>1</sup>.*

Reperibile su: [www.olir.it](http://www.olir.it)

---

<sup>1</sup> Precedenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sez. penale II, 9 febbraio 1995, n. 5838: *«Il diritto di libertà religiosa non può essere esercitato con azioni contrastanti con valori e interessi aventi la stessa rilevanza costituzionale, quali il rispetto per la persona umana, la tutela della salute, i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, o, comunque, compiendo atti previsti dalla legge come reato, ovvero praticando riti contrari al buon costume. Perciò, ove più persone fondassero una confessione religiosa i cui statuti prevedessero riti o comportamenti contrari alle norme e ai principi anzidetti e, altresì, integranti fatti penalmente perseguibili, a prescindere dalla commissione di singoli reati, si renderebbero, in ogni caso, responsabili del delitto di associazione per delinquere»*; Corte di Cassazione, Sez. penale V, 3 maggio 2001 n. 27656 *«In tema di esercizio di un diritto, poichè la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia) costituisce esplicitazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perchè si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde»*  
Riferimenti dottrinali: AA.VV., *Il problema della libertà religiosa in Italia*, in *Quaderni dir. pol. Eccles.*, 2001, 337; Finocchiaro F., *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno Stato in crisi*, in *Dir. Eccl.*, 2001, I, 3; Lariccia S., *Leggi sulla base di intese e garanzie di libertà religiosa*, in *Foro It.*, 2000, V, 273; Cavana P., *Libertà religiosa e ordinamenti democratici. Criteri per una legislazione*, in *Dir. Eccl.*, 2000, I, 497; Catalano G., *Libertà religiosa e diritti fondamentali nelle società pluralistiche*, in *Dir. Eccl.*, 1997, I, 597; Tedeschi M., *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Dir. Famiglia*, 1993, 272; Finocchiaro F., *Libertà religiosa (diritto canonico)*, in *Encicl. Giur. Treccani*, Roma, 1990, vol. XIX.

## Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 28 gennaio - 29 maggio 2009, n. 22700

**Immigrazione – Stranieri - Libertà religiosa - Diritti fondamentali - Principio di uguaglianza - Attenuanti generiche - Tradizioni culturali – Religione – Famiglia - Dignità umana**

*«Il principio, sancito nell'art. 3 c.p., dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato, implica che le tradizioni etico-sociali di questi soggetti possano essere osservate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale. Ciò assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale. È questo il caso della famiglia, che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e che deve essere garantita in quanto inserita in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana (nel caso di specie, non veniva pertanto accolto il rilievo, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dedotto sulla base del fatto che i coniugi fossero portatori di cultura, religione e valori differenti da quelli italiani)»<sup>1</sup>.*

Reperibile su: [www.stranieriinitalia.it](http://www.stranieriinitalia.it)

---

<sup>1</sup> Precedenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sez. penale V, 2 agosto 2007, n. 31510 «Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento". Nel caso di specie, in particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto sussistente - rispetto al delitto di sequestro di persona - la scriminante dello stato di necessità, accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza».

Riferimenti dottrinali: si vedano, tra gli altri, Cavana P., *Libertà religiosa e ordinamenti democratici. Criteri per una legislazione*, in *Dir. Eccl.*, 2000, I, 497; Vitale A., *Regolamentazione della libertà religiosa, Ius Ecclesiae*, 1997, 575; Lo Castro G., *La libertà religiosa e l'idea di diritto*, in *Dir. Eccl.*, 1996, I, 36; Tedeschi M., *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Dir. Famiglia*, 1993, 272; Finocchiaro F., *Libertà religiosa (diritto canonico)*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, 1990, vol. XIX; Dalla Torre G., *Diritti fondamentali e libertà religiosa*, in *Arch. Giur.*, 1984, 763.

## Tribunale di Cremona, 19 febbraio 2009 - decreto di archiviazione

### Porto ingiustificato di armi – Sikh - Pugnale kirpan - Simboli religiosi - Appartenenza confessionale - Libertà religiosa – Coltello

«Il cittadino indiano, seguace della religione "sikh", è obbligato dai precetti della propria religione a portare sempre con sé in modo visibile, oltre al turbante, il pugnale kirpan, simbolo della resistenza al male. Il porto di quel pugnale deve pertanto considerarsi un segno distintivo di adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall'art. 19 Cost. oltre che da plurimi atti internazionali. Il motivo religioso del porto del suddetto pugnale a tracolla, fuori dalla propria abitazione, integra pertanto un "giustificato motivo" che esclude la configurabilità del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110».<sup>1</sup>

Reperibile su: [www.observatoriodelosderechoshumanos.org](http://www.observatoriodelosderechoshumanos.org)

---

<sup>1</sup> Precedenti giurisprudenziali: Tribunale di Vicenza, 28 gennaio 2009 «Il "kirpan", pugnale che gli indiani seguaci della religione "sikh" sono obbligati per precetto religioso a portare sempre con sé, qualora sia privo di filo di lama non è qualificabile né come "strumento atto ad offendere" (art. 4, legge n. 110/1975) né come "arma bianca" (art. 585, comma 2, n. 1, c.p.), poiché quella caratteristica ne esclude, rispettivamente, l'attitudine e la destinazione naturale ad offendere. Ne consegue che l'indiano sikh che porti con sé, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, un pugnale kirpan privo di filo di lama non risponde né del reato di "Porto di armi od oggetti atti ad offendere" (art. 4 legge n. 110/1975), né di quello "Porto abusivo di armi" (art. 699 c.p.).»

Riferimenti dottrinali: E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; Botta R. *Sentimento religioso e Costituzione Repubblicana*, Torino, 1994; Cardia C. *Stato e confessioni religiose*, Bologna, 1988; Dalla Torre G. *Il fattore religioso nella Costituzione*, Bologna, 1988; Lariccia S. *Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Bologna, 1995; Marchei N. *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; Onida F. *Il problema dei valori nello Stato laico*, in M. Tedeschi (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, 1996; Saraceni G. "Laico": travagliata semantica di un termine, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. Tedeschi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996.

## Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 10 luglio 2009, n. 28482

**Simboli religiosi – Crocifisso - Aula giudiziaria - Rifiuto di atti d'ufficio - Diritto di libertà religiosa - Principio di laicità dello Stato - Libertà di coscienza**

«La norma di cui all'art. 328/1° c.p. tutela, in senso lato, il buon andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il vero ed unico disvalore represso dalla norma è cioè la mancanza dell'atto d'ufficio a rilevanza esterna, mentre le inadempienze interne all'organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di servizio, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto l'insussistenza del fatto di reato ipotizzato, in quanto la condotta del ricorrente - consistente nel rifiuto di svolgere le sue funzioni di magistrato nelle aule giudiziarie recanti l'esposizione del crocifisso - si è concretizzata nella violazione di doveri funzionali, riverberatasi esclusivamente sull'organizzazione interna dell'ufficio e non sull'attività di rilevanza esterna, diretta a garantire il servizio di giustizia».<sup>1</sup>

Reperibile su: [www.apcom.net](http://www.apcom.net)

---

<sup>1</sup> *Precedenti giurisprudenziali*: Corte di Cassazione, Sez. penale III, 4 aprile 2006, n. 11919: « Il tentativo di togliere il velo, che la religione musulmana impone alle credenti, unitamente alla pronuncia di parole offensive, integra la volontà lesiva dell'integrità morale di persone appartenenti a una cultura religiosa, quale quella islamica, diversa dalla cattolica dominante nel Paese, determinando l'applicazione dell'aggravante della "finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso»; Corte di Cassazione, Sez. penale IV, 1 marzo 2000, n. 4273 «Il rispetto del principio di laicità dello Stato e di libertà di coscienza costituiscono giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale qualora si individui un nesso causale tra rifiuto addotto e contenuto dell'ufficio imposto; ne consegue che costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica destinazione, del crocifisso o di altre immagini religiose». *Riferimenti dottrinali*: E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; Botta R. *Sentimento religioso e Costituzione Repubblicana*, Torino, 1994; Cardia C. *Stato e confessioni religiose*, Bologna, 1988; Casuscelli G. *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e regola della precauzione*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); Ceccanti S. *Crocifisso: dopo l'ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2005; Chizzoniti A. G. *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga ma non si espone*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), dicembre 2004; Dalla Torre G. *Il fattore religioso nella Costituzione*, Bologna, 1988; Lariccia S. *Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Bologna, 1995; Manco M. *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2005/1; Marchei N. *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; Onida F. *Il problema dei valori nello Stato laico*, in M. Tedeschi (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, 1996; Saraceni G. "Laico": travagliata semantica di un termine, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. Tedeschi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996.